SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1780-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BESOSTRI)

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'ambiente
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
col Ministro dell'interno
e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1996

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Pareri:

– della 5ª Commissione permanente ..... » 9

– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . » 11

– della Commissione parlamentare per le questioni regionali ..... » 14

Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione .... » 17

Allegati ..... » 63

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge comunitaria è il quinto presentato ai sensi della legge n. 86 del 1989.

Le leggi comunitarie hanno avuto il merito di far recuperare all'Italia il ritardo con il quale si dava attuazione all'ordinamento comunitario con il cosiddetto recepimento delle direttive comunitarie.

Nel periodo anteriore, dopo aver provveduto con leggi o leggi delega per materie specifiche, si ricorreva alla delega per un complesso indistinto di direttive (per esempio 97 direttive nella legge n. 42 del 1982 e 101 nella legge n. 183 del 1987).

Con la legge n. 86 del 1989, in analogia con la sessione di bilancio, si instaurava il sistema della legge comunitaria annuale.

L'inosservanza della periodicità non comporta conseguenze diverse dall'accumulo dei ritardi. Negli anni 1992 e 1995 non vi è stata approvazione di legge comunitaria e la legge comunitaria 1994 è stata approvata nel 1996.

Per quanto concerne il dato formale del recupero dell'arretrato la legge n. 86 del 1989, che ha preso il nome dal suo presentatore La Pergola, si è dimostrata un utile strumento. Tanto che al 31 dicembre 1993 l'Italia ha raggiunto il secondo posto nella graduatoria formulata in relazione alla percentuale delle misure di recepimento di direttive comunitarie adottate e pertanto è stato anche ridotto il contenzioso comunitario.

Con l'approvazione del disegno di legge comunitaria 1995-96, esteso al 1997 nel corso dell'esame, nonostante i nuovi ritardi accumulatisi, l'Italia sarebbe al corrente con le scadenze previste dalle direttive. Va sottolineato che questa legge, a differenza delle precedenti, non si limita ad inseguire direttive il cui termine è scaduto, ma riguarda anche direttive la cui scadenza è prevista per il 1997 ed il 1998.

Nell'allegato A sono indicate le direttive per le quali è necessario il conferimento della delega legislativa, mentre nell'allegato C sono contenute le direttive per le quali il Governo è autorizzato ad operare con lo strumento del regolamento delegificante.

Nell'allegato B sono incluse le direttive, tra quelle dell'allegato A, per le quali gli schemi dei decreti legislativi predisposti dovranno essere inviati al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia.

Nell'allegato D sono contenute, infine, le direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa (articolo 5).

A riprova del fatto positivo che si provvede per direttive non ancora «scadute», si segnalano nell'allegato A le direttive 94/47/CE (con termine di conformazione fissato al 29 aprile 1997) 96/23/CE (30 giugno 1997), 96/22/CE (1° luglio 1997), 96/9/CE (1° gennaio 1998), 96/59/CE (16 marzo 1998), 95/69/CE (1° aprile 1998), 95/53/CE (30 aprile 1998), 96/34/CE (3 giugno 1998), 96/24/CE (30 giugno 1998) e 96/25/CE (30 giugno 1998).

Nell'allegato C le direttive per le quali il termine di conformazione non è ancora scaduto sono le seguenti: 95/18/CE (27 giugno 1997), 95/19/CE (27 giugno 1997), 96/39/CE (7 agosto 1997) e 96/50/CE (7 aprile 1998). Infine, nell'allegato D erano ben 20 su 60 le direttive non ancora scadute alla data del 27 gennaio 1997.

Occorre tuttavia considerare che con l'approvazione della legge comunitaria si fa soltanto il primo passo. Infatti, da notizie acquisite presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

della Presidenza del Consiglio, si ha il seguente quadro:

1) legge comunitaria 1990 (scadenza delega 27 gennaio 1992 e per un caso 27 luglio 1992):

a) delega legislativa: osservanza al 100 per cento;

b) regolamenti: emanati dal 1° marzo 1992 al 12 novembre 1993.

2) legge comunitaria 1991 (scadenza delega 6 marzo 1993):

a) delega legislativa: non osservanza per 14 direttive su 52;

b) regolamenti: emanati dal 1° marzo 1992 al 16 novembre 1996.

3) legge comunitaria 1993 (scadenza delega 19 marzo 1995):

a) delega legislativa: non osservata per 16 direttive su 30 (alle 14 direttive per le quali la delega è stata osservata vanno aggiunte 11 direttive attuate grazie alla proroga del termine della legge comunitaria precedente);

b) regolamenti emanati dal 30 dicembre 1992 al 15 novembre 1996 (non ancora emanati regolamenti relativi a 11 direttive).

È presto invece per avere un quadro completo relativo alla legge comunitaria 1994 che è stata approvata soltanto nel 1996 con la legge n. 52.

A prescindere dal mancato uso della delega legislativa occorre osservare che l'emanazione dei regolamenti si attua su un lungo arco temporale, che tende a crescere: per le leggi comunitarie 1991 e 1993 si arriva a ben quattro anni.

Si possono trovare giustificazioni nel numero crescente di direttive (e, come si dirà oltre, nel cambiamento del loro contenuto, cambiamento che incide sulla loro natura), nelle crisi governative del quadriennio 1992-1996, nelle elezioni anticipate, ma il presente disegno di legge comunitaria dovrebbe dare inizio ad una riflessione sullo strumento, e soprattutto costituire occasione per ripensare i rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale, in quanto la situazione attuale sia teoricamente che di fatto non è soddisfacente. Un chiarimento nei rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale non è peraltro aspetto secondario delle riforme che la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali dovrebbe predisporre.

Non si pone solo un problema di procedimento normativo e di gerarchia delle fonti, ma di controllo democratico delle politiche pubbliche. La riforma dello Stato in senso federalista non potrà non affrontare il problema della competenza normativa a conformarsi alle direttive comunitarie.

Il riparto tradizionale tra competenze destinate, comunque, a far capo alla amministrazione centrale o federale (moneta, difesa, politica estera, giustizia, sicurezza) e le restanti non ha più alcun senso. In breve tempo (e se il tempo non fosse breve non ci sarebbe alcuna ragione di gioirne), la moneta sarà europea, come è indilazionabile avere una politica estera e di sicurezza comune. Il compimento dell'Unione europea avrà come effetto possibile il decentramento di una giurisdizione federale.

Non ci sono, nè ci saranno materie riservate allo Stato nazionale finchè del nostro articolo 11 della Costituzione («l'Italia... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni») si dà l'interpretazione ampia della nostra Corte costituzionale, già dalla sentenza n. 183 del 27 dicembre 1973. Tale sentenza aveva come parametro di riferimento una Comunità economica europea di 6 paesi e sostanzialmente retta da un principio di unanimità, talchè appariva «difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana».

Peraltro se così dovesse accadere vi sarebbe la garanzia del sindacato giurisdizionale della Corte costituzionale sulla perdu-

rante compatibilità del Trattato sull'Unione con i predetti princìpi fondamentali. Deve invece escludersi che la Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'articolo 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Netto è l'orientamento della Corte europea di giustizia (Causa 6/64, sentenza del 15 luglio 1964); le disposizioni del Trattato sull'Unione europea sono basate sulla netta separazione tra la competenza dei giudici nazionali e quella della Corte europea e non consentono a quest'ultima di esaminare i fatti, nè di sindacare i moventi o gli scopi del ritardo.

La prevalenza del diritto comunitario è stata via via confermata (fra l'altro con la sentenza della Corte Costituzionale n. 170 dell'8 giugno 1984). Peraltro, la normativa comunitaria deve essere applicata, anche se in contrasto con normative nazionali, dall'amministrazione (sentenza della Corte europea di giustizia del 22 giugno 1989, causa n. 103/88).

La situazione si è aggravata con l'equiparazione delle direttive ai regolamenti, quale fonte normativa direttamente applicabile (sentenza della Corte Costituzionale n. 168 dell'8 aprile 1991), qualora il termine per la conformazione sia scaduto. E la questione non è più oggetto di discussione sia per la giurisdizione amministrativa (cfr. recentemente Cons. St., Sez. VI, 20 giugno 1996, n. 843) che contabile (Corte Conti, Sez. contr., 1° agosto 1995, n. 106) oltre che ordinaria (Cass. Civ., Sez. I, 18 aprile 1994, n. 3693).

È ben vero che per la direttiva la diretta applicazione vale «limitatamente alle disposizioni che non lascino alcuno spazio alla discrezionalità» (Cass. Civ., Sez. I cit.) e quando «contenga precetti compiuti e non condizionati» (Corte Conti, Sez. contr., 4 agosto 1994, n. 56), ovvero quando la normativa comunitaria risulti costituita da regole puntuali, che non richiedano la mediazione della normativa nazionale di recepimento (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 1991, n. 1074).

Per quanto remota, vi è la possibilità di una lesione da parte della normativa comunitaria dei diritti fondamentali garantiti ai cittadini italiani dalla Costituzione repubblicana; a questa eventualità fa riferimento la giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale quando si riserva di «verificare, attraverso il sindacato di costituzionalità della legge di esecuzione, se le norme del trattato di Maastricht e le fonti comunitarie ulteriori siano in contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o con i diritti inviolabili della persona umana» (sentenze della Corte Cost. n. 509 del 18 dicembre 1995; n. 183, del 27 dicembre 1973 e n. 232 del 21 aprile 1989).

La garanzia è tuttavia insufficiente di fronte: *a)* al ritardo nell'emanazione delle leggi di esecuzione; *b)* alla progressiva attuazione mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo (articolo 4, comma 7, legge n. 86 del 1989; articolo 11 della legge n. 183 del 1987 e articolo 5 del presente disegno di legge); *c)* al crescente dettaglio delle direttive. Su norme direttamente applicabili nel nostro ordinamento, infatti, vi può non essere il controllo di costituzionalità in assenza di una norma di legge avente forza di legge nazionale.

Nell'attuale orientamento giurisdizionale italiano ed europeo occorre che il legislatore adotti provvedimenti coerenti.

Se le direttive comunitarie, scaduto il termine per la loro attuazione assegnato agli Stati membri, sono direttamente applicabili per quanto concerne le loro disposizioni puntuali e non condizionate, ovvero non richiedono provvedimenti discrezionali, occorre che questa diretta applicabilità abbia le stesse forme di pubblicità delle leggi nazionali. A ciò si è provveduto in questo disegno di legge comunitaria con l'articolo 3. Con questa norma la data di scadenza del termine per l'attuazione viene ampiamente pubblicizzata avvertendo tutte le amministrazioni ed i cittadini sia dell'applicabilità

diretta delle norme della direttiva sia dell'esistenza o meno di norme nazionali di attuazione.

Se è necessaria una normazione nazionale di ricezione o di recepimento, questa deve essere emanata prima della scadenza del termine. Tale necessità non è più rinviabile in quanto le direttive, meritoriamente rispetto all'obiettivo di una legislazione uniforme, sono divenute vieppiù dettagliate, ma così non rispondono più all'istituto come delineato dall'articolo 189, comma 3, del Trattato sull'Unione europea.

Il vincolo della direttiva era concepito con riferimento ai risultati da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Oggi, invece, la normativa nazionale appare (e non può essere altrimenti a fronte di direttive dettagliate) spesso una mera traduzione – trasposizione letterale della direttiva comunitaria e le differenze nascoste nel testo spesso sono norme in deroga od in contrasto con la direttiva.

La trasposizione di una direttiva richiede le leggi comunitarie, i decreti legislativi, spesso regolamenti previsti dalle leggi delegate, per cui il procedimento da un lato appare come un'attività per dare esecuzione, la più ritardata possibile, alle normative comunitarie, dall'altro un'attività defatigante e che accresce non solo nel cittadino, ma anche negli operatori del diritto, compresi i giudici, l'incertezza sulla normativa applicabile.

L'attività di controllo diffuso – in quanto la disapplicazione della normativa nazionale in contrasto non spetta soltanto al giudice, ma anche alla pubblica amministrazione – non si comprende perchè debba essere limitata alle norme comunitarie e non estesa a tutte le norme in contrasto con la Costituzione.

Quasi tutti i paesi europei hanno norme di rango costituzionale applicabili al rapporto tra diritto nazionale e comunitario. Il nostro articolo 11 è stato adottato in vista dall'adesione alle Nazioni Unite e non è base sufficiente per la preminenza, per altro auspicabile, dell'ordinamento comunitario.

La Germania Federale, dopo aver utilizzato l'articolo 23 della *Grundgsetz* per accelerare il processo di unificazione, ne ha sostituito integralmente il testo intitolandolo alla Unione europea. In tale articolo sono fissati i princìpi che dovrebbero essere adottati anche in Italia, tanto più se la riforma in senso federalista vuole essere effettiva e non meramente di facciata.

Le regioni, alla stessa stregua dei *Länder*, devono essere associate alla formazione della volontà dello Stato a livello comunitario e compartecipare all'attuazione dell'ordinamento comunitario. L'articolo 12 è importante al riguardo in quanto sono previsti una serie di strumenti di associazione delle regioni e provincie autonome.

Per altro ogni modifica ed integrazione della *Grundgesetz* derivante dall'ordinamento comunitario è soggetta sia alle procedure di revisione costituzionale, sia ai limiti dell'articolo 79, comma 3, della *Grundgesetz* stessa, ed ogni modificazione non può quindi riguardare l'articolazione del *Bund* in *Länder*, nè i diritti fondamentali garantiti dalla *Grundgesetz*.

La legge n. 183 del 1987 assicura la comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome – e tutti questi soggetti possono inviare al Governo osservazioni – (articolo 9), così come la comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome (articolo 10, che si intende abrogare con il disegno di legge comunitaria in esame, e sostituire con altre disposizioni più efficaci).

Se effettivamente applicato, l'articolo 9 della legge n. 183 del 1987 assicura una partecipazione delle regioni e provincie autonome all'attuazione dell'ordinamento comunitario, partecipazione rafforzata delle modifiche introdotte in sede di Commissione (si veda ad esempio l'articolo 12, comma 9 del testo proposto).

Nella relazione introduttiva ai lavori della Commissione si era detto:

«Si può suggerire che l'associazione delle regioni e provincie autonome sia formalizzata nel procedimento di approvazione della legge comunitaria, fissando un termine per le regioni, per formulare proposte ed osservazioni sul disegno di legge comunitaria. Nella materia di competenza esclusiva o concorrente delle regioni dovrebbero essere sottoposti ad esse, oltre che alle Camere, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazioni delle direttive». Tali auspici hanno avuto quasi completa attuazione con l'articolo 10, comma 2, e il già ricordato articolo 12 del testo proposto dalla Commissione.

La trascrizione in norme di diritto interno delle direttive, come detto sopra, quando avviene dopo la scadenza del termine induce il cittadino normale in inganno sulla data di effettiva decorrenza degli obblighi che discendono dall'applicazione delle direttive.

Se la normativa espressa di recepimento non gode di qualche privilegio rispetto alla restante legislazione nazionale, è meglio sopprimere l'istituto della legge comunitaria. Al contempo, nella futura riforma della Parte II della Costituzione si potrebbero introdurre leggi rinforzate, sul tipo delle leggi organiche spagnole, che richiedano una particolare maggioranza.

È pur vero che senza la giurisprudenza dell'applicabilità diretta delle direttive, la costruzione europea sarebbe stata minacciata dagli inadempimenti, ma non si può non sottolineare i pericoli di un predominio dell'ordinamento comunitario fondato unicamente sulla giurisprudenza, sia pure costituzionale e comunitaria.

La Corte europea di giustizia ha nel complesso svolto un ruolo positivo, ma non si può dimenticare che i suoi giudici sono scelti dai Governi (articolo 167, comma 1, del Trattato sull'Unione) e che, dopo che essa ha affermato che i principi desumibili dalle sue sentenze costituiscono diritto comunitario vigente, rappresenta un organo che produce norme e che non si limita ad applicarle.

Il rapporto tra diritto nazionale e comunitario, o meglio detto dell'Unione europea, creerebbe minori preoccupazioni se non vi fosse il noto *deficit* di democrazia delle istituzioni dell'Unione, quali la Commissione ed il Consiglio.

La compresenza di norme comunitarie e nazionali crea inoltre problemi di disparità di trattamento e mina la tradizionale distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. L'inosservanza delle norme comunitarie ed un illegittimo affidamento comportano il risarcimento del danno, mentre una risarcibilità degli interessi legittimi è generalmente esclusa, anche se passi si sono compiuti con l'articolo 11, comma 4, lettera *g)*, della legge n. 59 del 1997.

Le norme comunitarie tendono ad eliminare ogni discriminazione in base alla nazionalità, ma non evitano che cittadini italiani siano discriminati quando l'esercizio di una attività in Italia è soggetto a restrizione sconosciute in altri paesi (ad esempio, l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori). In forza della libertà di stabilimento è altresì consentita nel nostro paese l'attività di soggetti comunitari, mentre il cittadino italiano è soggetto a limitazioni di contingentamento (ad esempio l'attività di noleggio con autista). Ad una di queste disparità, cui sono soggetti i nostri operatori aeronautici, si è inteso porre rimedio proprio in Commissione (cfr. articolo 18 del testo proposto).

Si configurano pertanto una disparità di trattamento e una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge di tipo nuovo.

Per quanto concerne il disegno di legge comunitaria 1995-1997 restano ancora poche osservazioni.

Nel corso dei lavori in Commissione esso si è arricchito, tanto che da provvedimento che doveva recuperare il ritardo può diventare per la prima volta una legge comunitaria che considera le direttive in scadenza fino al giugno 1998. Anche formalmente si è

provveduto a modificare il titolo, includendo il 1997.

Il titolo I detta disposizioni generali sui fondamenti per l'adempimento degli obblighi comunitari con il conferimento di deleghe al Governo e con l'indicazione dei criteri e princìpi direttivi generali della delega.

In questo titolo si sono introdotte alcune delle modifiche di cui si è già dato conto (articoli 3, 10 e 12).

In futuro le direttive mai ricomprese non dovranno più essere faticosamente ricercate perchè l'articolo 12, comma 3, impone alla relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria «di dare partitamente conto delle direttive non inserite» il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel corso dell'anno «con indicazione delle ragioni del loro omesso inserimento».

Si sono dati anche segnali dello spirito europeo eliminando ostacoli alla libera circolazione delle persone (articolo 14).

Nel titolo II vi sono disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa.

Le materie vanno dalla tutela delle acque dall'inquinamento (articolo 15) al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (articolo 16), al regime di proprietà degli aeromobili, alla navigazione aerea, all'esercizio di imprese di lavoro aereo e alle scuole di pilotaggio (articolo 19), con modifiche del codice della navigazione.

Si richiama l'attenzione anche sull'articolo 24 in materia di emissione di segnali televisivi.

Gli originari 31 articoli sono diventati 44. Le direttive da attuare sono state considerevolmente aumentate ed inserite negli elenchi allegati, secondo un principio che ne consenta una rapida attuazione anche con decreto ministeriale.

In generale si è tenuto conto dei princìpi di delegificazione della legge n. 59 del 1997. Resta in ogni caso aperto un problema, che non è normativo, ma politico-organizzativo. In Commissione si è avvertita la necessità che il coordinamento delle politiche comunitarie sia effettivo e concentrato in una figura governativa con deleghe e poteri ampi. Si deve entrare nell'ordine di idee che la politica comunitaria non è politica estera.

Su un altro piano, i Dipartimenti cui compete il coordinamento non dovrebbe essere lasciati senza un responsabile a pieno titolo.

Il Governo dovrebbe valutare anche come utilizzare le esperienze maturate da funzionari italiani nelle istituzioni comunitarie per non disperdere il loro patrimonio di relazioni e conoscenze.

Il nostro europeismo è spesso sentimentale e superficiale. Forse paradossalmente un forte contrasto politico sull'Europa avrebbe fatto nascere la consapevolezza dei problemi che la nostra appartenenza all'Unione implica.

Adottare già nel testo della Commissione misure sui permessi di soggiorno e sul diritto di voto sarebbe stato auspicabile, ma l'imperativo di accelerare i tempi ha consigliato di lasciare all'Assemblea del Senato il compito di arricchimento ulteriore.

In ogni caso, anche con differenze fra le varie parti politiche e critiche di diversa natura al testo è prevalso l'obiettivo comune di fare un passo in avanti con questo disegno di legge comunitaria, sforzo che ritengo nel complesso riuscito.

BESOSTRI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: MORANDO)

11 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

---

su emendamenti al disegno di legge

(Estensore: FERRANTE)

25 marzo 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 1.0.1 (limitatamente al secondo periodo del comma 3), 10.0.2, 10.0.3 e 11.13 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento all'emendamento 9.0.1, altresì, la Commissione formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riservandosi di approfondire gli effetti prodotti dalla proposta modificativa in termini di minore gettito.

su ulteriori emendamenti al disegno di legge

(Estensore: MARINO)

6 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quello 10.0.3 (nuovo testo), per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BESOSTRI)

5 marzo 1997

Esprimendo apprezzamento per il fatto che il disegno di legge comunitaria 1995-1996 recepisce direttive i cui termini di attuazione non sono ancora scaduti e preso atto dell'intenzione espressa dal Governo di recepire ulteriori direttive, non contemplate nel disegno di legge in esame, con la presentazione di specifici emendamenti e con l'adozione di provvedimenti legislativi *ad hoc,* la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1, comma 6, delega il Governo ad emanare le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 470 del 26 novembre 1992, relative al diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea. Si deve insistere affinchè in tale argomentazione sia abbandonato ogni residuo di legislazione sugli stranieri quando si tratti di cittadini comunitari. L'articolo B del Trattato di Maastricht impegna a «rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione». In considerazione della non obbligatorietà della partecipazione al voto amministrativo la soluzione più corretta consiste nella iscrizione d'ufficio alle liste elettorali. Il fatto che a Torino e Roma i cittadini dell'Unione europea non raggiungano la decina e a Milano siano 88 indica come il diritto di voto, vuoi per la procedura di iscrizione vuoi per la insufficiente informazione, non sia stato garantito. La partecipazione dei cittadini comunitari alle elezioni locali, dal momento che molti Stati dell'Unione hanno già riconosciuto questo diritto ai cittadini italiani, dovrebbe essere accelerata. Molti cittadini dell'Unione europea di fatto residenti nel nostro Paese non richiedono l'iscrizione anagrafica per non essere soggetti proprio alla norma del permesso di soggiorno e con ciò sono esclusi dall'iscrizione alle liste elettorali;

l'articolo 2, comma 1, disciplina le sanzioni applicabili per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, ma l'inosservanza delle direttive per il periodo per il quale sono applicabili per forza propria non è sanzionata;

con il disegno di legge comunitaria in esame sono apportate modifiche alla legge n. 86 del 1989. Ciò indica che con la legge comunitaria si possono introdurre modifiche al procedimento di recepimento, ma anche che la legge comunitaria non ha uno *status* speciale procedimentale nell'ambito delle fonti normative, *status* che

dovrebbe avere se vuole regolare il rapporto tra diritto interno e comunitario.

Si segnala l'abrogazione disposta dall'articolo 10, comma 4, del disegno di legge dell'articolo 10 della legge n. 183 del 1987, relativo alle comunicazioni dei progetti di direttiva e all'informazione sullo stato di compatibilità della legislazione nazionale con quella comunitaria, in quanto recante disposizioni ritenute superflue nella relazione del Governo.

Per una più rapida informazione si stabilisce che si dovrà provvedere ad assicurare una tempestiva trasmissione dei progetti notificati alla rappresentanza permanente. Al riguardo appare ancora inadeguata l'informazione delle Camere e delle Regioni in merito alla fase formativa del diritto comunitario.

Per quanto concerne il Senato, le proposte di natura legislativa trasmesse ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, e assegnate alle Commissioni permanenti nel periodo da gennaio 1995 a giugno 1996 sono state soltanto sette.

C'è da chiedersi se la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni sia lo strumento più idoneo per una partecipazione delle Regioni. L'attuazione della legge comunitaria è altrettanto importante della sua adozione ed in tale procedimento vanno associate le Regioni. Al riguardo si propone che l'associazione delle Regioni e delle Province autonome sia formalizzata nel procedimento di approvazione della legge comunitaria, fissando un termine per le Regioni, per formulare proposte ed osservazioni sul disegno di legge comunitaria. Nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni dovrebbero essere sottoposti ad esse, oltre che alle Camere, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazioni delle direttive, modificando l'articolo 4, comma 4, della legge n. 86 del 1989.

A tale proposito sarebbe altresì opportuno prevedere idonei poteri sostitutivi per assicurare l'adempimento a livello nazionale degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materie di competenza regionale ovvero definire, in assenza di tali poteri sostitutivi, la ripartizione di responsabilità ed oneri fra Stato e Regioni per quanto attiene alle procedure contenziose e precontenziose eventualmente derivanti dai suddetti inadempimenti.

La trascrizione in norme di diritto interno delle direttive, quando avviene dopo la scadenza del termine, induce il cittadino in inganno sulla data di effettiva decorrenza degli obblighi che discendono dall'applicazione delle direttive. La questione deve essere posta al centro della legge comunitaria: infatti, o viene assicurata l'attuazione prima del termine, ovvero deve essere chiaro per i cittadini e le amministrazioni quali siano le disposizioni puntuali, precise e non equivoche delle direttive, che devono comunque essere osservate.

L'attuazione della direttiva inizia con l'inserimento della direttiva nella legge comunitaria, ma si conclude con l'emanazione dei decreti legislativi e dei decreti ministeriali. A tale proposito si sottolinea con preoccupazione che 7 decreti ministeriali *ex lege* comunitaria 1993 e 14

decreti ministeriali *ex lege* comunitaria 1994, non sono ancora stati emanati.

Affrontando le modifiche della legge n. 86 del 1989 si propone una modificazione terminologica sostituendo l'espressione «Comunità europea» con «Unione europea» e pertanto i disegni di legge dovrebbero intitolarsi «Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

Occorre procedere altresì ad una verifica della delega conferita per la tutela giuridica delle banche dati, con quella adottata dal Senato sulla tutela dei dati personali, divenuta legge 31 dicembre 1996, n. 676.

Problemi maggiori sono creati dalle direttive il cui termine è da tempo scaduto. Tra le direttive dell'allegato A si segnalano la 93/95/CEE del 29 ottobre 1993, il cui termine era fissato al 29 gennaio 1994 e la 93/96/CEE del 29 ottobre 1993, che avrebbe dovuto essere attuata entro il 31 dicembre 1993. Nelle direttive dell'allegato C la più antica è la 94/58/CE, del 22 novembre 1994, con termine al 31 dicembre 1995. Nell'allegato D sono comprese ben cinque direttive con termine al 30 giugno 1994.

Con le preannunciate direttive scadute da inserire con emendamento su iniziativa del Governo non dovrebbero esservi più arretrati, in considerazione del fatto che altre direttive in materia di beni culturali e telecomunicazioni sono previste in specifici disegni di legge all'esame delle Camere o già affrontate da un ramo del Parlamento.

Nell'ambito del disegno di legge comunitaria non è dato riscontrare contrasti con le direttive se non per il superamento del termine di attuazione.

Spetta inoltre al Parlamento identificare le direttive da inserire nell'allegato B per le quali lo schema di decreto legislativo deve essere sottoposto preventivamente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo sarebbe opportuno che l'elenco fosse formato sulla base delle indicazioni formulate nei pareri delle Commissioni di merito.

Si raccomanda che le deleghe siano tutte esercitate nel termine fissato nella legge, senza prorogarlo, ed anche i regolamenti non dovrebbero essere adottati in un arco temporale eccessivo, che nel passato ha talvolta superato i quattro anni.

In occasione dell'esame si ritiene opportuno un confronto con le Regioni e le Province autonome disponendo una audizione con loro rappresentanti istituzionali.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: DONDEYNAZ)

20 maggio 1997

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, chiamata a pronunciarsi, per quanto di competenza, sulla legge comunitaria 1995-1996, ritiene di dover sollevare, come già fatto in altre occasioni, per esempio in sede di parere sulla legge comunitaria 1993, una questione di metodo che ha rilevanti implicazioni di carattere sostanziale.

Il disegno di legge in oggetto prevede uno schema semplificato di delega, che per la materia regionale si limita a richiamare disposizioni a carattere procedurale, come sono l'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 ovvero l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Uno schema del genere, che dovrebbe ripartire i compiti tra Stato e Regioni per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, si presta oggettivamente, quando il tutto non si risolve in una specie di ragionamento circolare, a lasciare scoperte zone di ampia discrezionalità che preludono a fenomeni altrettanto scontati di confusione o sovrapposizione di indirizzi: a tutto detrimento degli effetti di reale decentramento che è lecito attendersi, soprattutto su scala regionale, dalla convinta accettazione, e ricezione nel diritto interno, della normativa comunitaria.

La Commissione raccomanda dunque per il futuro di dare una diversa e più precisa impostazione alla legge comunitaria, che valga ad indicare puntualmente – se si deve ritenere in ogni caso necessaria la interposizione di una legge dello Stato – quali principi e criteri direttivi siano suscettibili di costituire, per le materie di competenza delle Regioni, la cornice di leggi statali.

Vero è che la Corte Costituzionale ha ritenuto nella sentenza n. 192 del 25 maggio 1987 – ma non è certo un dogma nè tanto meno una fonte di grado superiore alla legge ordinaria – che non è indispensabile, sebbene utile ai fini della chiarezza, che le norme di principio siano «espressamente» indicate (come vuole invece il predetto articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, cui il disegno di legge comunitaria rinvia contraddittoriamente), ove tale indicazione sia desumibile dall'oggettiva collocazione delle norme, vertenti, in ipotesi, su materie di sicura competenza regionale. Ma a parte il fatto che la «varietà lessicale» degli elenchi di materie finora trasferite alle Regioni ha messo in luce difetti di coordinamento non tutti risolvibili in sede interpretativa, ove ci si collochi nella prospettiva di un ulteriore trasferimen-

to di competenze alle Regioni, allora è giocoforza mantenere, per la chiarezza della disciplina d'insieme, un collegamento esplicito tra tendenze evolutive dell'ordinamento, quelle che si riconnettono alla competenza dello Stato centrale e quelle regionali; il che peraltro costituisce la premessa indispensabile per esprimere, con cognizione di causa come si conviene ad una Commissione parlamentare, un giudizio politico sul reale impatto autonomistico della legge comunitaria.

La Commissione ritiene pertanto doveroso che la legge comunitaria espliciti quali principi e criteri direttivi sono destinati a far parte, per il tramite dei decreti delegati, dell'ordinamento statale e quali appartengono invece all'ordinamento regionale. Tanto più che la non chiarezza su questo punto si presta ad allargare la materia astrattamente riassorbibile nelle competenze centrali, e si incontra pericolosamente con una tendenza che porta lo Stato centrale a recuperare ininterrottamente, sul piano dei principi e criteri direttivi, proprio quelle competenze che contemporaneamente sono trasferite alle Regioni.

Duole ad una Commissione parlamentare dover apertamente riconoscere – ma la paternità del giudizio spetta ad autorevolissimo studioso della materia (cfr. Paladin, 1993) – che «l'andamento dei lavori parlamentari è schizofrenico, perchè da una parte si vuole esaltare l'autonomia regionale e dall'altra parte – nella prassi quotidiana – si continuano a varare leggi particolari ispirate a concezioni e indirizzi di centralizzazione o ricentralizzazione».

Altra questione assai rilevante riguarda il processo di costruzione della stessa legge comunitaria. Il punto non può essere risolto formalisticamente, come dispone la lettera h) dell'articolo 2 del disegno di legge in oggetto, attraverso un semplice rinvio all'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, che peraltro riguarda soltanto le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nè è da ritenere sufficiente quanto disposto dall'articolo 10 sempre della legge n. 86 del 1989, che prevede la convocazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri «almeno ogni sei mesi di una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale». A parte la scarsa incisività delle funzioni riconosciute alla Conferenza permanente, devesi osservare che l'attuazione della legge comunitaria appartiene ad un grado di produzione del diritto inferiore a quello della sua approvazione; ed è a questo procedimento di approvazione che vanno associate le Regioni. Si propone pertanto – in pieno accordo, su questo punto, con il parere già espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato – che «l'associazione delle Regioni e delle Province autonome sia formalizzata nel procedimento di approvazione della legge comunitaria, fissando un termine per le Regioni, per formulare proposte ed osservazioni sul disegno di legge comunitaria.

Nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni dovrebbero essere sottoposte ad esse, oltre che alle Camere, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, modificando l'articolo 4, comma 4, della legge n. 86 del 1989».

Nella stessa ottica si colloca la proposta – anche su questo punto appare condivisibile il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato – di riconoscere alla legge comunitaria «uno *status* speciale procedimentale nell'ambito delle fonti normative, *status* che dovrebbe avere se vuole regolare il rapporto tra diritto interno e comunitario».

Un ulteriore argomento a sostegno della proposta è costituito dal fatto che la normativa comunitaria ha avuto sviluppi e riconoscimenti che la portano a superare la forza della legge dello Stato (in quanto sfugge alla possibilità di abrogazione da parte di quest'ultima), laddove invece la legislazione regionale ha avuto in Italia sviluppi qualitativamente inferiori a quanto era lecito attendersi dall'astratta configurazione del disegno costituzionale.

Si è a lungo discusso a questo proposito intorno alla possibilità di stabile rapporti diretti tra legislazione comunitaria e legislazione regionale. La asimmetria ed i limiti del disegno costituzionale lasciano tuttavia lo spazio, anche a Costituzione invariata – ed anche a voler riconoscere alla legge dello Stato il ruolo di filtro necessario fra Comunità europee e Regioni – per un'interpretazione che, riaffermando il ruolo primario dello Stato di fronte agli organismi comunitari, valga a potenziare per contrappeso la funzione delle regioni nella loro capacità di accompagnare il formarsi dal basso, in un ruolo ascendente, della volontà statale.

Con queste osservazioni, per quanto di competenza della Commissione, nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1996

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. *Identico.*

(Si vedano, tuttavia, le modificazioni all'allegato A richiamato).

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
all'oggetto della direttiva, se non proponenti.	
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.	3. *Identico.* *(Si vedano, tuttavia, le modificazioni, all'allegato B richiamato).*
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.	4. *Identico.*
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.	5. *Identico.*
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.	6. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

8. Entro il termine di cui al comma 1, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

***a)* alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;**

***b)* alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.**

Art. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'ar-

Art. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ticolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

trollo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai princìpi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3*-bis. Al fine di agevolare la conoscenza di norme comunitarie direttamente operanti nell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità euoropee, nonchè l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

Art. 5.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **4.**

(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)

Identico.

Art. **5.**

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

Identico.

(Si vedano, tuttavia, le modificazioni all'allegato C richiamato).

Art. **6.**

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

Identico.

(Si vedano, tuttavia, le modificazioni all'allegato D richiamato).

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 6.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, 4 e 5, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle direttive medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasta con la disciplina comunitaria.

Art. 7.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **7.**

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, **5 e 6**, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle direttive medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasta con la disciplina comunitaria.

Art. **8.**

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, **in via regolamentare o amministrativa,** entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi **della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè** della presente legge e **per le violazioni** di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

la legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 8.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

Art. **10.**

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. *Identico.*

2. Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro sessanta giorni dalla data di

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Camera dei deputati per il parere delle Commissioni competenti per materia; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il testo unico è emanato anche in mancanza di parere.

Art. 9.

(Marcatura CE)

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

Art. 10.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«*1.* La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trasmissione, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè, limitatamente alle materie di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine, i testi unici sono emanati anche in mancanza dei pareri.

Art. **11.**

(Marcatura CE)

Identico.

Art. **12.**

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ***e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)***

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e le disposizioni necessarie ad assicurare tale conformità.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«*2.* Sulla base della verifica di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».

3. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».

4. *Identico.*

5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«*1.* **Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale».

6. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis)* sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2».

7. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«*2.* Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

«*2*-bis. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **al comma 1, dopo la parola «comunicati», sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro ricezione»;**

b) **al comma 2, le parole «possono inviare» sono sostituite dalla seguente: «inviano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione».**

10. *Identico.*

Art. 13.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, le parole da: «, possibilmente» a: «competente» sono soppresse;**

b) **all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, sono soppresse le parole: «italiano o per quello».**

Art. 14.

(Documenti d'identità personale)

1. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonchè la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 11.

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 8, assicurando:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

3. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza».

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. **15.**

(Tutela delle acque dall'inquinamento)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di **un anno** a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo **10**, assicurando:

***a)* una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

a) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea;

b) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea copra il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b)* l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c);

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea; **resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee;**

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea copra, **in tutto o in parte,** il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

Art. 16.

(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* conseguire un'assoluta semplificazione di tutte le procedure previste, ispirandosi ad una valorizzazione delle pro-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedure volontarie che si incentrano sulla responsabilizzazione delle imprese e dei gestori, riducendo al minimo il ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche per affermare quello di verificazione e di controllo;

b) **prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonchè per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico del gestore degli stabilimenti;**

c) **attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di altre amministrazioni con specifica competenza, l'esame e l'istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;**

d) **unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico del gestore degli stabilimenti, con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;**

e) **prevedere che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti procedimenti per garantire adeguate forme di consultazione sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia delle popolazioni nei casi in cui la direttiva lo prevede, assicurando comunque un'adeguata informazione sui rischi alle popolazioni interessate;**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 12.

(Differimento termine di delega)

1. Il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 13 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative, costituire un gruppo di tecnici di specifica competenza ai quali affidare le ispezioni e i controlli sugli stabilimenti sulla base di criteri e programmi definiti dal Ministro dell'ambiente;

g) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 17.

(Direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;**

***b)* prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.**

Art. 18.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

legge 6 febbraio 1996, n. 52, è differito al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«*Art. 751. (Nazionalità dei proprietari di aeromobili).* Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

***a)* allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;**

***b)* ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;**

***c)* a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.**

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«*Art. 752. (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati).* Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato».

6. Nel primo comma, lettera *d)*, dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato». Dopo la citata lettera *d)* del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d-bis)* il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

***d-ter)* è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: «o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole «la costruzione», sono inserite le seguenti: «in Italia o all'estero»; dopo le parole «di un aeromobile», sono inserite le seguenti: «da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole «sia stra-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 13.

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

niero. Detto personale» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»; al numero 2, le parole «in uno dei comuni della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

«Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea».

20. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, le parole: «alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato» sono soppresse.

Art. **19.**

(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

vero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti)

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore, anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto;**

b) **assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;**

c) **assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;**

d) **prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera *c);***

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) **assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie e comunque devono essere limitate nel tempo;**

f) **garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;**

g) **prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;**

h) **imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;**

i) **consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;**

l) **prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;**

m) **prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) **disciplinare il regime dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti esclusi dal campo di applicazione della direttiva, sulla base dei criteri di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.**

Art. 21.

(Disposizioni sulla Farmacopea europea)

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 14.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)

1. In attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio, le navi battenti bandiera italiana sono costruite e mantenute in efficienza secondo le norme tecniche relative allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo fissate da un organismo riconosciuto da uno Stato membro sulla base di quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva e come tale inserito nell'elenco redatto dalla Commissione europea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 5, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:**

«*b)* piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II»;

***b)* all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce «Cadmio», con il seguente valore: «non più di 1 mg/Kg».**

Art. **23.**

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. L'attività di ispezione, di controllo e di rilascio e rinnovo dei certificati di classificazione delle navi battenti bandiera italiana e del certificato di esenzione, se non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, sulla base del titolo di cui al comma 3, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro ed aventi sede nell'Unione europea o in un Paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità. Il primo rilascio del certificato di esenzione è comunque approvato dalla competente amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti la certificazione delle apparecchiature navali specifiche.

3. L'affidamento delle attività di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera *b)*. Esso è preceduto da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico delle attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. **L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata** all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera *c)*. **Essa è preceduta** da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, **secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva**, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

che in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'affidamento di cui al comma 3 è revocato quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non possiede più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia e in modo soddisfacente. L'affidamento può comunque essere sospeso per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente; della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dall'inquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, l'organizzazione e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente **abrogazione o** modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, **e successive modificazioni;**

b) determinare criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi ai quali possa essere affidato lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

c) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, **l'autorizzazione** di cui al comma 3 è **revocata** quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non **soddisfa** più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. **Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti,** per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. **In quest'ultimo caso** della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione **antinquinamento**, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;**

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, **la configurazione giuridica** e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi **che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;**

d) identica;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

d) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonchè l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Art. 15.

(Emissione di segnali televisivi)

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) identica.

Art. **24.**

(Emissione di segnali televisivi)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

Art. 16.

(Ascensori)

1. Il regolamento da emanarsi a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princìpi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) identica;

***e)* favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle realizzazioni di questi ultimi.**

Art. **25.**

(Ascensori)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera *a)* gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonchè delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonchè su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 17.

(Imprese finanziarie: criteri di delega)

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime ed all'assenza di rapporti di partecipazione o controllo che possano pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza su dette imprese. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica e che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abili-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **26.**

(Imprese finanziarie: criteri di delega)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Art. 18.

(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione)

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

Art. 19.

(Paste farcite con carne)

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **27.**

(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione)

Identico.

Art. **28.**

(Paste farcite con carne)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(Modifica del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: «nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione» sono soppresse.

Art. 20.

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

Art. **30.**

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)

Identico.

Art. 21.

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acqui-

Art. **31.**

(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rente ovvero nella lingua dello Stato di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera *c)*;

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera *e)*, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 22.

(Tutela giuridica delle banche di dati)

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **32.**

(Tutela giuridica delle banche di dati)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere *b)* e *c)* della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.

(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali)

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 23.

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(Prodotti tessili)

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

Art. **35.**

(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ciale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano «norme» ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra l'amministrazione avente competenza prevalente in materia e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. In attesa della conclusione delle convenzioni le norme sono in ogni caso trasmesse all'amministrazione per la pubblicazione, nel testo italiano, entro venti giorni dalla richiesta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra **il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato** e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. **Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Art. 24.

(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori)

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

Art. **36.**

(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori)

Identico.

Art. 37.

(Prodotti alimentari)

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 25.

(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo prevista dalla normativa vigente sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) prevedere che la stessa autorizzazione sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro nell'ambito dell'attività didattica e formativa ovvero nell'ambito di manifestazioni culturali, artistiche e sportive;

d) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

e) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

Art. **38.**

(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 26.

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE e 93/103/CE del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera *g)* del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

Art. 27.

(Disposizioni sul miele)

1. L'articolo 3, secondo comma, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. L'articolo 3, quinto comma, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogato.

3. L'articolo 6, comma 2, lettera *c)*, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **39.**

(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE **e 95/63/CE** del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

Art. **40.**

(Disposizioni sul miele)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogato.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole «del miele vergine integrale».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1995-1996 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)

1. Il comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

Art. 29.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole «non idonei al consumo umano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare **le etichettature già** predisposte per la commercializzazione del miele proveniente **dalle raccolte 1995 e 1996 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro** mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. **41.**

(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)

Identico.

Art. **42.**

(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonchè da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

Art. 30.

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1.* Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **43.**

(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Art. 31.

(Modifica della legge comunitaria 1991)

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. **44.**

(Modifica della legge comunitaria 1991)

Identico.

ALLEGATI

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/95/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE:direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

(Si veda l'allegato D al presente testo)

95/9/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

Identica.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze «ß-agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secondo direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

Identica.

Identica.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

Identica.

(Collocato nell'allegato D al presente testo)

Identica.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 3)

(Si veda l'allegato D al presente testo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 3)

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

ALLEGATO C
(articolo 4)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

ALLEGATO C
(articolo 5)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

ALLEGATO D
(articolo 5)

93/62/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

93/63/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

93/64/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

93/78/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio.

93/79/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

ALLEGATO D
(articolo 6)

93/54/CEE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/23/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1994, che modifica, al fine di fissare le norme minime per il controllo dei dispositivi di frenatura dei veicoli, la direttiva 77/143/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

94/24/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

94/54/CE: direttiva della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

94/55/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

Identica.

Soppressa

Identica.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

Identica.

Soppressa

Identica.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Collocata negli allegati A e B al presente testo)

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/10/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/22/CE direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

95/28/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore.

95/32/CE: sesta direttiva della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici.

95/33/CE: direttiva della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

95/45/CE: direttiva della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare.

95/50/CE: direttiva del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

95/56/CE: direttiva della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore.

95/61/CE: direttiva del Consiglio, del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

Soppressa

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Soppressa

Soppressa

Soppressa

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

Identica.

Identica.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

Soppressa

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/67/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1995, recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle «banche multilaterali di sviluppo».

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

95/68/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/11/CE: direttiva della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

96/14/CE: direttiva della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/15/CE: direttiva della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

96/21/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/28/CE: direttiva della Commissione, del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

96/32/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonchè l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.

96/33/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.

96/36/CE: direttiva della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

96/37/CE: direttiva della Commissione, del 17 giugno 1996,che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi).

96/38/CE: direttiva della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Identica.

Identica.

Soppressa

Identica.

Identica.

Soppressa

Soppressa

Soppressa

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

96/41/CE: diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

96/44/CE: direttiva della Commissione, del 1° luglio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/46/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/54/CE: direttiva della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

Identica.

Soppressa

Identica.

Soppressa

Identica.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa

Soppressa

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/64/CE: direttiva della Commissione, del 2 ottobre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/389/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

Identica.

Soppressa

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/72/CE: direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

96/76/CE: direttiva della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/77/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/78/CE: direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

96/86/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

97/1/CE: direttiva della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/6/CE: direttiva della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

(Segue: *Testo del disegno di legge)*

ALLEGATO E
(articolo 3)

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione)*

ALLEGATO E
(articolo 4)

SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

Identico.